

(Codice interno: 381148)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1595 del 30 ottobre 2018

Approvazione dello schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità presso le sedi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) istituita con la Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva uno schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, destinato a disciplinare le modalità di assunzione presso le sedi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di lavoratori disabili iscritti all'elenco di cui alla legge n. 68/99.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" stabilisce che, dal momento in cui un datore di lavoro abbia in organico un certo numero di lavoratori, lo stesso sia obbligato ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori riconosciuti disabili, ai quali siano state diagnosticate e certificate forme di invalidità. La stessa legge individua le modalità, gli strumenti e le procedure più idonei per favorire l'inserimento lavorativo di tali persone, in modo che le assunzioni avvengano per posti di lavoro adatti alle loro capacità.

Per favorire il maggior numero di assunzioni, l'art. 11, comma 1, della citata legge consente agli uffici competenti di sottoscrivere una convenzione con i datori di lavoro tenuti all'assunzione di disabili, in cui si concorda un programma finalizzato a far giungere con una certa gradualità il datore di lavoro all'ottemperanza degli obblighi di assunzione di personale disabile.

Sottoscrivendo la suddetta convenzione si dà la possibilità di derogare alla prescrizione che stabilisce che entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di personale disabile il datore di lavoro provveda ad ottemperare allo stesso: potranno pertanto essere concordati con gli uffici competenti dei termini più lunghi, per permettere un'adeguata ricerca dei profili professionali idonei all'inserimento in azienda e procedere, di conseguenza, ad assunzioni che possano essere stabili e durature.

L'ARPAV, ente di diritto pubblico, ha richiesto assistenza agli uffici competenti per poter ottemperare alla legge n. 68/98 nelle modalità sopra descritte, avendo l'obbligo di assumere, nelle sedi ubicate nel territorio della Regione del Veneto, n. 19 dipendenti disabili.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, i modelli di convenzione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n. 68/99 sono da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale. I modelli attualmente in uso sono stati approvati con DGR n. 3069 del 21 ottobre 2008, ma sono in attesa di un'integrale rivisitazione che si rende necessaria ai fini dell'adeguamento alle recenti novità normative contenute nei decreti attuativi del Jobs act, nonché al nuovo assetto istituzionale seguito alla Legge Delrio. Inoltre, lo schema tipo di convenzione di programma attualmente utilizzato dagli uffici del collocamento mirato presso i Centri per l'impiego non risulterebbe comunque adatto a gestire un programma così importante di assunzioni da parte di un ente pubblico.

Le ulteriori ragioni dell'opportunità di approvare uno schema di convenzione diverso da quello approvato con DGR n. 3069/2008 stanno nell'intenzione, manifestata dall'ARPAV, di regolarizzare in tempi brevi la propria situazione in ordine gli obblighi della legge n. 68/99 e nel fatto che, dall'entrata in vigore della citata legge, non vi è mai stata la sottoscrizione di una convenzione a valenza regionale per la copertura degli obblighi di assunzione, riferibile a sedi situate in più province del Veneto.

Si propone pertanto di adottare il presente "Schema di convenzione di programma per l'ottemperanza agli obblighi di assunzione di personale disabile (art. 11, comma 1, l. 68/99)", di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale.

La convenzione dovrà essere sottoscritta dalla Regione, in base a quanto previsto all'art. 6 della Legge n. 68/99, dato che non vi è altro soggetto che la norma riconosca competente, a livello regionale, in materia di collocamento mirato.

La Regione, dopo la sottoscrizione della convenzione, incaricherà gli uffici dell'ente Veneto Lavoro dell'esecuzione di quanto previsto nella convenzione stessa.

Il raggiungimento dell'ottemperanza agli obblighi della legge n. 68/99 da parte di ARPAV dovrà avvenire in 5 anni.

La convenzione regola le modalità di individuazione del personale da inviare per l'assunzione presso l'ARPAV e descrive, inoltre, la tipologia di assunzione concordata tra la Regione del Veneto e l'Agenzia stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il D.P.R. 10.10.2000 n. 333;

VISTI i D.lgs. n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015;

VISTA la L.R. 3 agosto 2001, n. 16

VISTA la L.R. 13 marzo 2009, n. 3;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Convenzione di Programma per l'ottemperanza agli obblighi di assunzione di personale disabile (art. 11, comma 1, L. 68/99)", ("**Allegato A**", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione della convenzione allegata, nonché dell'adozione degli atti conseguenti o connessi allo stesso e necessari per l'attuazione degli interventi previsti nell'approvando schema di convenzione;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare allo schema di Convenzione allegata al presente provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR nr. 1595 del 30 ottobre 2018

pag. 1 di 4

**Schema di convenzione di programma per l'ottemperanza agli obblighi di assunzione di personale
disabile (art. 11, comma 1, l. 68/99)**

Tra

La Regione del Veneto, CF 80007580279, di seguito denominata "Regione", nella persona del Direttore Regionale della Direzione Lavoro, _____, nato a _____ il _____, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____

e

ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, CF 92111430283, di seguito denominata "datore di lavoro" o "Agenzia", nella persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____, legale rappresentante dell'ente

Premesso che:

Sulla base del prospetto informativo di cui all'art. 9 della Legge n. 68/99, che l'Agenzia ha presentato aggiornato al 31.12.2017, risulta che, per ottemperare alla legge n. 68/99, il datore di lavoro deve provvedere ad assumere nelle sedi operanti nel territorio della Regione del Veneto n. 19 lavoratori iscritti all'elenco del collocamento mirato;

Gli obblighi di assunzione di personale disabile a cui è tenuto il datore di lavoro continuano ad essere pari a n. 19 alla data della sottoscrizione della presente convenzione;

L'art.11 della L. n. 68/99 prevede la possibilità, da parte dei datori di lavoro obbligati all'assunzione di personale disabile, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla norma;

L'utilizzo di tale strumento favorisce la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di favorire, per i lavoratori con disabilità, un avviamento confacente alle loro caratteristiche professionali e personali e, per il datore di lavoro, una sostenibile progressione quali/quantitativa degli inserimenti e un'ottimizzazione dell'apporto lavorativo delle persone interessate;

Per tutta la durata della suddetta convenzione e per le quote in essa previste, il datore di lavoro è considerato ottemperante agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99, purché rispetti l'articolazione temporale degli inserimenti prevista;

Il datore di lavoro ha attualmente in corso una convenzione di programma sottoscritta con l'ufficio del collocamento mirato del Centro per l'impiego di Verona, che scadrà il 30.11.2018, per l'assunzione di n. 1 disabile;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 68/99, al fine dell'attuazione di un programma mirante alla progressiva e completa copertura della quota d'obbligo.



ec44e214



ALLEGATO A DGR nr. 1595 del 30 ottobre 2018

pag. 2 di 4

Art. 2 - Sedi di inserimento lavorativo

Le n. 19 persone con disabilità che verranno assunte saranno inserite nell'organico delle seguenti sedi di ARPAV:

SEDE	Numero di assunzioni da effettuare
Belluno	3
Padova	7
Rovigo	0
Treviso	3
Venezia	5
Verona	1
Vicenza	0

Art. 3 - Profilo professionale delle persone con disabilità da inserire

Le assunzioni previste dalla convenzione saranno effettuate tra i seguenti profili professionali:

- n. 3 Coadiutori amministrativi, categoria B, ruolo amministrativo, CCNL Comparto Sanità, per il cui accesso è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo;
- n. 1 Operatore Tecnico, categoria B, ruolo tecnico, CCNL Comparto Sanità, per il cui accesso è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo;
- n. 1 Assistente Tecnico, categoria C, ruolo tecnico, CCNL Comparto Sanità, per il cui accesso è necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità);
- n. 14 Collaboratori Tecnici Professionali (CTP), categoria D, ruolo tecnico, CCNL Comparto Sanità, per il cui accesso è necessaria la laurea.

Nelle richieste di avviamento relative alla categoria B saranno esplicitati nel dettaglio i requisiti di accesso e le mansioni previste. Per le categorie C e D i requisiti di accesso e le mansioni previste saranno esplicitati nei bandi di concorso.

Art. 4 - Articolazione temporale degli inserimenti

1. Le assunzioni devono essere effettuate entro il tempo massimo di 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione di programma e dovranno essere effettuate osservando la seguente articolazione temporale:

Sedi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Belluno		1 Oper. Tecnico, cat. B	1 CTP, cat. D	1 CTP, cat. D			3
Padova			2 CTP, cat. D	2 Coad. Amm.vo, cat. B	2 CTP, cat. D	1 CTP, cat. D	7
Rovigo							0
Treviso			1 CTP, cat. D	1 CTP, cat. D		1 CTP, cat. D	3
Venezia		1 Coad. Amm.vo, cat. B 1 CTP, cat. D	1 CTP, cat. D	1 CTP, cat. D	1 CTP, cat. D		5
Verona		1 Assist. Tecn, cat. C					1
Vicenza							0
Totali	0	4	5	5	3	2	19



ec44e214



2. Le scadenze intermedie si riferiscono al 31 dicembre dell'anno di riferimento. L'ARPAV dovrà attivarsi in tempo utile per effettuare le previste assunzioni entro detto termine, sia che si tratti di assunzione in categoria B con avviamento a selezione, sia in categoria C o D mediante concorso.

Art. 5 - Modalità di individuazione e di avviamento dei lavoratori

1. Il datore di lavoro, limitatamente alle assunzioni da effettuare in categoria B, presenterà richiesta di avviamento al Centro per l'impiego del capoluogo, indicando il numero delle assunzioni che saranno effettuate per le singole sedi ricadenti in quell'ambito provinciale e i particolari requisiti richiesti;
2. Il Centro per l'impiego dovrà formulare la graduatoria secondo i criteri al momento vigenti e trasmetterla ad ARPAV comunicando un numero di candidati triplo rispetto alla richiesta;
3. Il datore di lavoro convocherà i candidati per effettuare una prova di idoneità e, svolta la prova, presenterà richiesta di avviamento nominativo del/i candidato/i idoneo/i, rispettando l'ordine di graduatoria, anche per un numero superiore a quello indicato nella richiesta di avviamento e fino a concorrenza del numero di assunzioni da effettuare;
4. Il personale disabile assunto in eccedenza rispetto alla richiesta di avviamento sarà computato ai fini degli adempimenti successivi di cui all'art. 4;
5. Nel caso in cui non vi siano candidati che superano la prova di idoneità o qualora essi risultino in numero insufficiente rispetto alla richiesta di avviamento, l'ARPAV provvede a segnalarlo al Centro per l'Impiego interessato che procederà inviando nuovi candidati ai posti di lavoro, come definito al precedente punto 2;
6. Le assunzioni di lavoratori disabili nei profili professionali delle categorie C e D saranno effettuate tramite concorsi pubblici riservati.
7. Nel caso in cui i concorsi pubblici riservati per la categoria D andassero deserti, l'Agenzia bandirà concorsi pubblici riservati per la categoria C del medesimo ruolo. Nel caso in cui anche questi ultimi andassero deserti, l'Agenzia presenterà richiesta di avviamento al competente Centro per l'impiego per l'assunzione nella categoria B dello stesso ruolo.

Art. 6 - Modalità di assunzione

Il datore di lavoro, a seguito del rilascio del nulla osta da parte del Centro per l'impiego competente rispetto alla sede di lavoro, provvede ad assumere il lavoratore disabile individuato con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del Contratto collettivo applicato;

Art. 7 - Servizi di consulenza e tutoraggio

La Regione del Veneto si impegna, tramite Veneto Lavoro, ad attivare forme di consulenza e tutoraggio dei percorsi lavorativi dei lavoratori inseriti, nel caso in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. La convenzione di programma ex art. 11 della Legge n. 68/99 sottoscritta con la Provincia di Verona attualmente in corso è da ritenersi superata e assorbita dalla presente convenzione. Le procedure di assunzione saranno comunque avviate entro il corrente anno 2018.
2. lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro e verranno realizzate verifiche comuni tra le Parti con cadenza almeno annuale;
3. con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. n. 68/99;
4. nell'eventualità che, durante periodo di validità della convenzione, il datore di lavoro debba provvedere a nuovi inserimenti di disabili, per incremento della dotazione organica o per cessazioni di rapporti di lavoro di disabili presenti nelle sedi dell'Agenzia, si procederà agli inserimenti con le modalità previste in convenzione, concordandone i tempi di attuazione;



ec44e214



5. qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, si configurino come ipotesi di diminuzione degli obblighi di assunzione di personale disabile per il datore di lavoro, verrà aggiornata la programmazione degli inserimenti rimanenti;
6. per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

Art. 9 - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, per una durata di 5 anni, e comunque fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal programma di cui all'art. 4.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE.

Il trattamento di dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

I dati potranno essere raccolti e trattati dagli Enti firmatari unicamente ai fini istituzionali e di cui a questa Convenzione e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

In ottemperanza all'art. 26 del GDPR sopra citato, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con tempestività in merito all'eventuale esercizio di diritti da parte dell'interessato, relativamente ai dati personali oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 - Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 12 - Oneri Finanziari

Le Parti si danno atto che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.

Art. 13 - Imposta di bollo e rinvio

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 161/86.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto, _____

Per il Datore di lavoro – ARPAV, _____



ec44e214

